

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2694

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MACRELLI**

Annunziata il 31 gennaio 1957

Istituzione della qualifica di archivista principale
nella carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, dispone, all'articolo 39, che le carriere esecutive siano articolate nelle seguenti qualifiche:

archivista capo, primo archivista, archivista, applicato e applicato aggiunto.

All'articolo 18 dello stesso decreto è disposto che gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo C sono inquadrati rispettivamente come segue:

- Grado IX. — Archivista capo od equiparato.
- » X. — Primo archivista od equiparato.
- » XI. — Archivista od equiparato.
- » XII. — Applicato od equiparato.
- » XIII. — Applicato aggiunto od equiparato.

Da quanto sopra, risulta che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 16 nel determinare lo sviluppo e l'ordinamento delle carriere del personale esecutivo, non ha considerato la situazione e le legittime aspettative del personale. Personale che per le funzioni svolte ed il servizio prestato, avevano titolo a vedersi assicurare un mag-

giore sviluppo di carriera, con l'istituzione della funzione di archivista principale.

Con la presente proposta di legge si vuole sanare una tale situazione di disagio, anche nell'interesse della pubblica amministrazione. Infatti con l'istituzione della qualifica di archivista principale si rende possibile alla amministrazione una maggiore selezione qualitativa del personale e risolvere il problema di direzione dei più importanti uffici di archivio.

Il provvedimento sul quale noi desideriamo la vostra approvazione importa una spesa minima di appena 58 milioni lordi.

Riportiamo qui di seguito la dimostrazione dell'onere:

Archivisti capi in servizio presso tutte le amministrazioni dello Stato	N. 1.055
Percentuale proposta: il 50 per cento di 1.055	» 528

Stipendio adottato per il conteggio:

Archivista principale - Stipendio base	L. 975.000
Archivista capo: 3° scatto »	873.975
Differenza	<u>L. 101.025</u>

Lire 101.025 diviso dodici mesi: lire 8.418,75.

Lire 101.025 + 8.418 (tredicesima mensilità) = lire 109.443.

Lire 109.443 × 528 (archivisti principali proposti) = Lire 58.000.000 lordi.

I motivi di evidente equità, e l'interesse dell'Amministrazione pubblica ci lasciano

sperare che la presente proposta di legge abbia la vostra unanime approvazione e che si possa così accogliere la legittima ed umana aspirazione di una benemerita categoria di impiegati dello Stato che ha servito il Paese per decenni con assoluta dedizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la qualifica di archivista principale, nei limiti di cui ai successivi articoli 2 e 3, per il personale della carriera esecutiva, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

ART. 2.

La percentuale dei posti nella qualifica di archivista principale di ciascuna Amministrazione è fissata nel 50 per cento della consistenza organica del grado di archivista capo.

ART. 3.

La promozione ad archivista principale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli archivisti capi dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 4.

Le norme degli articoli precedenti non si applicano per quei rami di servizio delle Amministrazioni Statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, per i quali esiste già la qualifica superiore ad archivista capo.

ART. 5.

Il Governo è autorizzato a fissare, per ciascuna qualifica, mediante decreto presidenziale, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero dei posti derivanti dalla percentuale di cui all'articolo 2.

Delle frazioni di posti non si tiene conto.

ART. 6.

Le promozioni da effettuarsi nella nuova qualifica, in dipendenza degli articoli 1 e 3, nella percentuale prevista dall'articolo 2, avranno decorrenza dal 1° gennaio 1957.

ART. 7.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 58.000.000 annui, sarà provveduto a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.